

Prot.: 238882/RU

Roma, 8 maggio 2023

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con particolare riferimento all'articolo 61, comma 2;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riferimento all'articolo 16, comma 1, che prevede per gli organi consultivi della pubblica amministrazione il rilascio di pareri facoltativi entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia approvato dal Comitato di Gestione con la Delibera n. 433 del 2021;

VISTO il Regolamento di Amministrazione approvato dal Comitato di Gestione con la Delibera n. 440 del 2022;

VISTO l'articolo 103, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che definisce i servizi svolti dall'Agenzia;

VISTO il Regio Decreto del 22 maggio 1941, n. 1132, con particolare riferimento all'articolo 19, a tenore del quale “Il personale delle dogane è tenuto ad indossare, in servizio, la divisa-uniforme, secondo le disposizioni emanate al riguardo”;

VISTA la legge 1° dicembre 1956, n. 1436, con la quale è stata istituita l'uniforme di servizio per il personale in servizio nell'Amministrazione delle Dogane;

CONSIDERATO il decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1961, n. 1188, contenente le norme regolamentari per l'uniforme di servizio del personale;

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente” e, in particolare, il comma 1 dell'articolo 12, nel quale si prescrive che “Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente”;

VISTO l'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, concernente il “Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli”, il quale, al

comma 3, con riferimento alle funzioni di polizia tributaria e giudiziaria, equipara i dipendenti dell'Agenzia che provengono dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e quelli che prestano servizio presso gli Uffici dei monopoli o presso qualsiasi altro Ufficio dell'Agenzia ai dipendenti provenienti dall'Agenzia delle dogane;

VISTO il CCNL del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016 - 2018, sottoscritto in data 12 febbraio 2018, con particolare riferimento all'inquadramento e all'articolazione del personale della prima, della seconda e della terza area;

VISTO il CCNL del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 9 maggio 2022, con particolare riferimento al nuovo sistema di classificazione del personale non dirigenziale nelle aree funzionari, assistenti e operatori;

VISTA la nota della Direzione centrale Pianificazione amministrazione e sicurezza sul lavoro, prot. n. 59136/RU, del 18 maggio 2017, sul corretto utilizzo delle uniformi del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area dogane;

VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 68194/RU del 14 giugno 2018, nella sua versione consolidata, con la quale è stata istituita la placca distintiva per tutto il personale di ADM;

CONSIDERATE la Circolare 8/D dell'8 agosto 2018 e la LIUA - AeF prot. n. 119426/RU del 17 aprile 2020, con le quali sono state regolamentate le modalità di utilizzo della citata placca distintiva;

VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 345130/RU del 6 ottobre 2020, nella versione consolidata al 24 marzo 2022, con la quale è stato disposto di dotare di uniformi di servizio il personale dell'Agenzia adibito a funzioni operative;

VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 87638/RU del 13 febbraio 2023, con la quale è stato disposto l'adeguamento del *pay off* dell'Agenzia alla esatta denominazione della stessa, al fine di consentire una maggior riconoscibilità dell'acronimo ADM - Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 80221/RU del 18 febbraio 2022, con la quale si stabilisce, tra l'altro, il subentro dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nella titolarità dei poteri e nelle competenze in precedenza riferibili alle Amministrazioni pubbliche richiamate nel citato articolo 103, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;

RITENUTA l'opportunità di aggiornare i termini e le modalità di utilizzo delle uniformi di servizio e della placca distintiva da parte del personale, razionalizzandone l'approvvigionamento e la disponibilità in relazione alle sole, effettive esigenze di riconoscibilità pubblica dei dipendenti impegnati nelle attività operative e di presidio sul territorio;

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA

ARTICOLO 1

1. L'uniforme del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è l'insieme organico dei capi di vestiario, equipaggiamento e accessori aventi specifica denominazione e realizzato in modo da soddisfare le esigenze di sicurezza, funzionalità e identificazione, nel rispetto delle vigenti normative in materia di provenienza dei materiali, di confezionamento, di composizione merceologica ed etichettatura dei prodotti tessili. L'uniforme è variamente composta in dipendenza delle esigenze di impiego ed in relazione alla circostanza nella quale è indossata.
2. Il personale di ADM impiegato presso il servizio internazionale viaggiatori di porti, aeroporti e valichi di frontiera e quello destinato ad attività di controllo o antifrode in ambito doganale all'interno degli spazi doganali in operazioni con personale in uniforme appartenente ad altri organi con qualifiche di polizia tributaria e giudiziaria e al personale impiegato in servizi istituzionali nell'ambito del cerimoniale, utilizza l'uniforme di servizio, per le finalità di immediata riconoscibilità della propria appartenenza all'Amministrazione o per esigenze di salvaguardia della sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. Il predetto personale è esentato dall'utilizzo dell'uniforme di servizio nei casi stabiliti in apposito disciplinare o quando l'esclusione è disposta dal Responsabile della struttura cui appartiene il dipendente. Nei previsti casi di esenzione il personale può indossare, per finalità di immediata identificazione e di sicurezza sul lavoro, la pettorina o il gilet fluorescente con bande retroriflettenti, conformi, per dimensioni, struttura, tipo di materiale e caratteristiche fotometriche, alle normative vigenti in materia.
3. Al fine di arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività economiche e alle relazioni commerciali o professionali del contribuente, il personale di ADM destinato ad attività di controllo o antifrode in ambito doganale al di fuori dagli spazi doganali e in materia di accise e di giochi opera, per quanto possibile, in abiti civili.
4. L'Agenzia provvede alla fornitura e alla sostituzione della dotazione assegnata al personale di cui al comma 1 nei quantitativi, con le modalità e la cadenza che saranno successivamente indicati con apposito atto della Direzione centrale Amministrazione e finanza e all'esito di periodiche ricognizioni delle effettive esigenze rilevate presso gli Uffici con le modalità di cui all'articolo 2.
5. Per il personale operante nei territori caratterizzati da particolari condizioni climatiche e in considerazione delle funzioni operative o di rappresentanza dell'Agenzia sono previste pertinenti dotazioni speciali o accessorie, anche, eventualmente, antinfortunistiche ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
6. Il personale dell'Agenzia che cura gli eventi e gli incontri istituzionali nei quali è prevista la partecipazione Direttore dell'Agenzia, o del suo sostituto, indossa, per le predette finalità di immediata riconoscibilità dell'Amministrazione di appartenenza, un abito di rappresentanza conforme alle specifiche descrittive stabilite nel disciplinare di cui al comma 2.

ARTICOLO 2

1. Le uniformi di servizio devono rispondere a criteri di omogeneità per tutto il personale fruitore e, in particolare, recare gli elementi essenziali all'individuazione dell'Amministrazione e dell'area funzionale di appartenenza del dipendente. Il personale dell'Agenzia, quando prescritto, indossa l'uniforme con dignità, decoro e secondo le norme d'uso stabilite dal documento tecnico di cui all'articolo 5 e ha il dovere di conservarla con diligenza. Con successiva determinazione, sono definite le specifiche descrittive delle uniformi di servizio nonché dettagliatamente individuati i contrassegni distintivi da apporre sulle stesse, ivi inclusi quelli in lingua inglese, utili all'identificazione della funzione esercitata in presenza di utenti internazionali, o in lingue il cui uso è parificato, localmente, a quello della lingua italiana. La determinazione di cui al precedente periodo è trasmessa preliminarmente alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Penitenziaria e al Ministero dell'Interno per acquisirne il parere facoltativo in ordine alla distinguibilità delle predette uniformi da quelle in uso alle Forze di Polizia. Trascorso il termine di venti giorni di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede indipendentemente dalla espressione del parere.

2. Ai fini dell'opportuno monitoraggio dell'effettivo fabbisogno delle uniformi, onde consentirne anche il corretto e tempestivo approvvigionamento, è disposta, per ciascun dipendente destinatario dell'uniforme, la compilazione e l'aggiornamento, tramite apposito applicativo, di una scheda, nella quale è registrata la tipologia e la data di consegna delle dotazioni fornite nel tempo. Nella medesima scheda sono indicati lo smarrimento o l'obsolescenza anche parziali dell'uniforme, della placca distintiva e di ogni altro equipaggiamento o dotazione accessoria. Tali schede sono integrate in una banca dati unica nazionale.

ARTICOLO 3

1. La placca distintiva è esibita in tutti i casi in cui si renda necessaria, per motivi istituzionali, la riconoscibilità, nei confronti del pubblico, di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio, della propria funzione di agente o ufficiale di polizia tributaria e giudiziaria e, in particolare modo, in occasione delle attività di identificazione, verifica e controllo.

2. La placca distintiva è indossata in tutti i casi in cui la mera esibizione non consente la puntuale riconoscibilità del dipendente. Si applicano, in quanto compatibili, le limitazioni di cui all'articolo 1, comma 3. Il personale autorizzato a svolgere servizio in abiti civili è tenuto, di norma, salvo diversa disposizione in caso di servizi riservati, ad applicare sull'abito, in maniera visibile, la placca distintiva e ad esibire, a seguito di legittima richiesta, la propria tessera di riconoscimento.

3. Ad ogni placca distintiva assegnata nominalmente è apposto un numero indelebile di riconoscimento.

ARTICOLO 4

1. È tassativamente vietato l'utilizzo dell'uniforme in luoghi, circostanze e attività non attinenti al servizio. L'uso dell'uniforme, in generale, di tutti gli oggetti che compongono gli effetti di vestiario, è limitato alle sole ore di servizio al tempo necessario per gli spostamenti da casa al posto di lavoro.

ARTICOLO 5

1. La Direzione centrale Amministrazione e Finanza provvede alla adozione del disciplinare di cui all'articolo 1, comma 2, e alla predisposizione della determinazione di cui all'articolo 2, comma 1.

oooooooooooooooo

Il presente provvedimento, pubblicato sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge, sostituisce integralmente la determinazione Prot. n. 345130/RU del 6 ottobre 2020, e successive modificazioni, e ogni altra determinazione in materia.

Cons. Roberto Alesse
Firma autografa apposta sull'originale